



COMUNE DI BOLANO

Provincia della Spezia

AREA POLIZIA MUNICIPALE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.

ALLEGATO A

NORME SUL DECORO PUBBLICO

“A salvaguardia della sicurezza e del pubblico decoro è vietato :

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati (nuova formulazione)
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati (nuova formulazione)
- c) compiere atti (gettare lasciar cadere o porre oggetto qualsiasi che ingrombi o insudici il suolo pubblico) o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia al gusto raccapriccio incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati (nuova formulazione)
- d) tenere comportamenti contrari alla pubblica decenza all'ordine pubblico e al buon costume, o tali che rechino disturbo alla quiete pubblica (nuova formulazione)
- e) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o far uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità (nuova formulazione)
- f) ostruire o invertire il flusso dell'acqua dei fossati dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti nonché immettervi solidi o liquidi (nuova formulazione)



- g) arrampicarsi su edifici recinzioni monumenti pali arredi segnaletica inferriate ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici (nuova formulazione)
- h) collocare affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, o facciate visibili dalla pubblica via di edifici privati, ove non si sia autorizzati (nuova formulazione)
- i) impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche (nuovo)
- j) accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico (nuovo)
- k) atteso che non esiste sul territorio comunale alcuna area attrezzata per il soggiorno in roulotte od in autocaravan è vietato lo stazionamento ad uso abitativo di roulotte camper ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato ad uso o aperto al pubblico (nuovo)
- l) il campeggio indiscriminato sul suolo pubblico o privato (nuovo)
- m) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni o altro limite stabilito con Ordinanza del Sindaco (nuovo)
- n) sradicare o recar danno qualsiasi alle piante siepi fiori ed arbusti nei pubblici passaggi o giardini
- o) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio (nuovo)
- p) raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti (nuovo)
- q) il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione effettuato in modo tale che il contenuto venga sparso sul suolo pubblico (per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto con un telo in modo che la polvere non abbia a sollevarsi nell'aria)
- r) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi ed i portici quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni (nuovo)
- s) immergersi nelle fontane pubbliche o farne uso improprio, sprecare l'acqua delle fontanelle o in qualche modo lordarle o danneggiarle (nuova formulazione)
- t) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade nelle piazze sui marciapiedi sotto i portici recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi (nuova formulazione)
- u) sdraiarsi su panchine e sedili e insudiciare in qualunque modo i medesimi anche poggiandovi i piedi (nuova formulazione)

- v) assicurare o incatenare velocipedi, motoveicoli ed altri oggetti ad alberi lampioni o altro arredo urbano o, senza il consenso dell'avente titolo, a proprietà private quali cancelli serrande e simili poste in adiacenza alla pubblica via (nuovo)
- w) dar da mangiare a gatti e/o cani all'interno dell'area cimiteriale (nuovo)
- x) è vietato tenere distesi o comunque esposti panni, biancheria e simili fuori dalle finestre o sui poggiuoli o terrazzi visibili dal suolo pubblico o nei giardini a questo contigui. E' vietato battere panni, tappeti, tende e simili dalle finestre dai poggiuoli e dalle terrazze prospicienti sul suolo pubblico, pulire oggetti che comunque possano offendere il decoro pubblico, e lasciare cadere rifiuti o residui sul suolo pubblico sottostante.
- y) lanciare e collocare sui manufatti di pubblico utilizzo oppure distribuire mediante dispersione sugli spazi pubblici volantini o simili (nuovo)
- z) spostare manomettere rompere insudiciare contenitori rifiuti (nuovo) “

Il relativo impianto sanzionatorio è graduato a seconda della gravità della violazione commessa :

- per le violazioni comprese tra la lettera a e la lettera f € 250,00
- per le violazioni comprese tra la lettera g e la lettera l €. 150,00
- per le violazioni comprese tra la lettera m e la lettera q €. 100,00
- per le violazioni comprese tra la lettera r e la lettera x €. 50,00
- per le violazioni lettere y e z si applicano le sanzioni delle norme regolamentari speciali in materia

Gli importi stabiliti sono quelli previsti in misura ridotta nella procedura della legge n. 689.81.

Le violazioni così articolate comportano, oltre l'applicazione della sanzione pecuniaria sopra riportata, l'elevazione di una sanzione accessoria che a seconda dei casi può prevedere l'obbligo di cessare l'attività/ il comportamento vietato e/o la rimessa in pristino dei luoghi. Dell'applicazione di tale sanzione accessoria deve essere fatta menzione nel verbale. Deve essere poi specificato sempre per quanto concerne l'applicazione della sanzione accessoria che :

- gli obblighi previsti devono essere adempiuti immediatamente o comunque nei termini indicati nel verbale di accertamento
- l'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'Agente accertatore
- Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini imposti nel verbale, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso e le spese eventualmente sostenute sono a carico del trasgressore stesso

Sono abrogati gli artt. 105, 109, 112 e 113, 117 del Regolamento di Polizia Urbana.



Accensioni di fuochi :

ARTICOLO 1

E' vietato accendere fuochi nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalle autorità sovracomunali per i quali è previsto l'assoluto divieto.

E' vietato accendere fuochi quando spira vento

E' vietata in ogni caso ogni tipo di accensione non ricompresa nei limiti sotto meglio qualificati

ARTICOLO 2

Nei periodi non interessati dal divieto di cui all'art. 1 comma 1, al fine di conciliare lo svolgimento delle attività di pulizia dei terreni, orti o giardini con lo svolgimento delle attività domestiche è consentita l'accensione di fuochi esclusivamente per bruciare residui vegetali derivanti dalle attività connesse nel rispetto delle seguenti condizioni :

- distanza minima dalle altrui abitazioni e dalle strade pubbliche ed a uso pubblico: 50 mt.
- orario : rinvio all'art.5

ARTICOLO 3

L'accensione dei fuochi in vicinanza dei boschi deve rispettare le distanze e le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 29 giugno 1999

ARTICOLO 4

Se per qualsiasi causa anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo

ARTICOLO 5

Dovranno essere rispettati i seguenti orari:

Periodo 01 aprile – 31 ottobre : dalle ore 06.00 alle ore 10.00

Periodo 1 novembre – 30 marzo : dalle ore 06.00 alle ore 11.00
 dalle ore 15.00 al tramonto

ARTICOLO 6

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti articoli, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando sia spento

ARTICOLO 7



L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate fatti salvi i diritti di terzi

ARTICOLO 8

Le violazioni di cui agli artt. 1 e 2 (con esclusione delle relative condizioni) comportano una sanzione amministrativa di € 150,00, le violazioni di cui ai successivi articoli e dell'art. 2 per quanto concerne l'applicazione delle relative condizioni (distanza e fascia oraria), con eccezione dell'art. 3 per il quale si rimanda alla relativa normativa regionale, comportano una sanzione amministrativa di € 50,00 . In entrambi i casi l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

